



DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 41

Comuni di Partinico, Borgetto, Camporeale, Balestrate, Montelepre, Giardinello, San Giuseppe Jato,
San Cipirello, Trappeto

AVVISO PUBBLICO

Reddito di inclusione (REI), Decreto Legislativo del 15/09/2017 n. 147, è una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, per l'erogazione di un beneficio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI) subordinato all'adesione di un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà per un periodo di 18 mesi, rinnovabili per ulteriori 12 mesi.

IL PRESIDENTE DEL DISTRETTO N° 41 COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL COMUNE CAPOFILA RENDE NOTO

che i nuclei familiari, possono presentare la domanda di reddito di inclusione 2018 (Rel) se in possesso dei requisiti di seguito elencati:

- **requisiti di residenza e cittadinanza:** residenza in Italia da almeno due anni, in via continuativa, al momento della presentazione della domanda REI 2018; residente nel Comune in cui si presenta la domanda;
 - **cittadinanza:** cittadino dell'Unione Europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno permanente ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
 - **requisiti familiari:** presenza, con riferimento alla composizione familiare risultante nella DSU, di almeno un componente di minore età e/o presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore o un suo tutore e/o donna in stato di gravidanza accertata e certificata da documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica, non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto, e/o presenza di un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione;
 - **requisiti economici:** il nucleo familiare deve possedere congiuntamente un ISEE, in corso di validità, di importo non superiore a € 6.000,00, un valore ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE, ossia l'ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a € 3.000,00, un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a € 20.000,00, un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a € 10.000,00 (ridotto a € 8000,00 per la coppia e a € 6.000,00 per la persona sola), che nessun componente del nucleo familiare sia beneficiario contemporaneamente al Rel della NASPI o di altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito di disoccupazione involontaria, che nessun componente del nucleo familiare sia in possesso di autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati per la prima volta nei 24 mesi antecedenti la domanda. Nella suddetta condizione, sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli acquistati con la legge 104; che nessun componente del nucleo familiare sia in possesso di navi e imbarcazioni da diporto;
 - **beneficio economico:** varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare, in particolare, il valore del beneficio massimo mensile è ridotto dell'importo mensile degli eventuali trattamenti assistenziali percepiti dalla famiglia nel periodo di fruizione del REI, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi, come ad esempio l'indennità di accompagnamento. Se i componenti del nucleo familiare percepiscono dei redditi, il beneficio mensile del REI viene ridotto di un importo pari al valore dell'ISR adottato ai fini ISEE.
- Al beneficio viene concesso per un periodo massimo di 18 mesi e potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi. La richiesta di rinnovo potrà essere inoltrata non prima di 6 mesi dall'erogazione dell'ultima mensilità.

Sanzioni, sospensione e decadenza: tutti i componenti il nucleo familiare che non rispettano gli impegni previsti del progetto personalizzato, già dagli stessi sottoscritto, senza giustificato motivo, l'importo versato sulla carta può essere decurtato fino ad arrivare nei casi più gravi alla sospensione e alla decadenza del beneficio. Se si è percepito un importo superiore, a causa di dichiarazioni mendaci rilasciate nell'attestazione ISEE, le sanzioni possono arrivare fino a € 5000,00.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

I beneficiari possono presentare domanda di partecipazione su apposito modello allegato al presente avviso, a partire dal 1° Dicembre 2017 presso l'Ufficio Protocollo del Comune di residenza o Uffici U.R.P., utilizzando l'ISEE in vigore fino al 15 gennaio 2018.

A far data dall'1 Gennaio 2018 i beneficiari devono essere in possesso dell'Attestazione ISEE rinnovata nel 2018. Non è prevista una scadenza per la presentazione delle domande.

Gli interessati possono ritirare il nuovo modulo di domanda e ricevere eventuali informazioni presso gli Uffici di Servizio Sociale dei Comuni di Partinico, Balestrate, Borgetto, Camporeale, Montelepre, Giardinello, San Giuseppe Jato, San Cipirello, Trappeto o collegandosi ai siti web dei comuni di residenza.

Dott.ssa Salvatrice Polizzi
Assistente Sociale Specialista
Iscr. alla sezione A, n. 301
Albo Assistenti Sociali Specialisti Regione Sicilia



Il Commissario Straordinario
del Comune di Capofria Dott. Agnese Maurizio

Circolare

Il Reddito di Inclusione (Rel) è una misura nazionale di contrasto alla povertà. Il Rel si compone di due parti:

1. un **beneficio economico**, erogato mensilmente attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta Rel);
2. un **progetto personalizzato** di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà.

Il beneficio è concesso per un **periodo massimo di 18 mesi**, trascorsi i quali non può essere rinnovato se non sono trascorsi almeno 6 mesi. Si precisa che dalla predetta durata massima del Rel devono essere, comunque, sottratte le mensilità di Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) eventualmente già erogate al nucleo familiare.

Il progetto viene predisposto con la regia dei servizi sociali del Comune, che operano in rete con gli altri servizi territoriali (es. centri per l'impiego, ASL, scuole, etc.), nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede l'identificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei sostegni di cui il nucleo necessita, degli impegni da parte dei componenti il nucleo a svolgere specifiche attività (es. attivazione lavorativa, frequenza scolastica, tutela della salute, etc.). Il progetto è definito sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni da parte dei servizi, insieme al nucleo.

Il Rel, a partire dal **1° giugno 2018**, sarà erogato ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

- **requisiti economici:**

il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:

- un valore ISEE in corso di validità non superiore a **6 mila euro**
- un valore ISRE ai fini Rel (l'indicatore reddituale dell'ISEE diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a **3 mila euro**
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a **20 mila euro**
- un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, etc.) non superiore a **10 mila euro** (ridotto a **8 mila euro** per due persone e a **6 mila euro** per la persona sola).

Per accedere al Rel è, inoltre, necessario che ciascun componente il nucleo:

- non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- non possieda imbarcazioni da diporto.

Il soddisfacimento dei requisiti non dà necessariamente diritto al beneficio economico, la cui effettiva erogazione dipende anche dall'eventuale fruizione di altri trattamenti assistenziali (esclusi comunque quelli non sottoposti ad una valutazione della condizione economica, come ad esempio l'indennità di

accompagnamento) e dalla condizione reddituale rappresentata dall'**indicatore della situazione reddituale (ISR)**, al netto dei trattamenti assistenziali in esso considerati. Si ricorda che, in via generale, l'indicatore della situazione reddituale (ISR) viene calcolato sottraendo ai redditi le spese per l'affitto (fino ad un massimo di 7 mila euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo) e il 20% del reddito da lavoro dipendente (fino ad un massimo di 3 mila euro). L'ammontare del beneficio economico viene, quindi, determinato integrando fino ad una data soglia le **risorse a disposizione delle famiglie**. Per determinarne l'ammontare, bisogna pertanto sottrarre dalla soglia i trattamenti che si percepiscono e l'ISR come sopra specificato.

La soglia è pari a 3 mila euro, ma in sede di prima applicazione viene coperta solo al 75%. Pertanto, inizialmente, la soglia con cui confrontare le risorse economiche del nucleo familiare è pari per un singolo a 2.250 euro (il 75% di 3.000 euro) e cresce in ragione della numerosità familiare (viene infatti riparametrata per mezzo della scala di equivalenza dell'ISEE), come indicato nella tabella seguente (il massimo è fissato dall'ammontare annuo dell'assegno sociale mensilizzato incrementato del 10%). La legge di stabilità per il 2018 (articolo 1, comma 194 della legge n.205 del 27 dicembre 2017) ha ulteriormente specificato tale meccanismo di calcolo. Infatti, nel caso in cui l'atto del riconoscimento del Rel il beneficio economico risulti di ammontare inferiore o pari a euro 20 su base mensile, lo stesso è versato in soluzioni annuali. Diversamente, nel caso in cui il beneficio economico risulti di ammontare nullo all'atto di definizione del procedimento, la mensilità non viene considerata utile ai fini del numero di mesi per i quali si ha diritto alla prestazione.

| Numero Componenti | Soglia di riferimento in sede di prima applicazione | Beneficio massimo mensile |
|-------------------|---|---------------------------|
| 1 | 2.250,00 € | 187,50 € |
| 2 | 3.532,50 € | 294,38 € |
| 3 | 4.590,00 € | 382,50 € |
| 4 | 5.535,00 € | 461,25 € |
| 5 | 6.412,50 € | 534,37 € |
| 6 o più | 6477,90 € | 539,82 € |

Nota bene: il beneficio viene riconosciuto nella misura massima ai soli nuclei familiari privi di trattamenti assistenziali e con ISR nullo, mentre per i restanti nuclei integra le risorse economiche del nucleo familiare fino alla soglia, come sopra specificato. Si precisa che la valutazione delle condizioni economiche del nucleo familiare deve essere aggiornata se uno o più membri del nucleo familiare dovessero svolgere attività lavorativa non presente per l'intera annualità nella dichiarazione ISEE in corso di validità utilizzata per l'accesso al Rel (ad es. attività lavorativa avviata l'anno precedente a quello in cui si fa richiesta del Rel). A tal fine, nella situazione sopra descritta dovrà essere compilata la sezione Rel - Com della presente domanda. In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell'erogazione del Rel, riguardante uno o più componenti del nucleo familiare, dovrà essere compilato il modello Rel - Com, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, pena decadenza dal beneficio. Il modello Rel - Com deve essere compilato anche in caso di svolgimento di attività lavorativa dichiarata in sede di presentazione della domanda di Rel, che si protragga nel corso dell'anno solare successivo. In tale ipotesi, il modello va compilato entro il mese di gennaio.

Si ricorda che per fruire del beneficio economico del Rel occorre essere sempre in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità. Quindi, coloro che presentano la domanda di Rel a far data dall'1 gennaio 2018 (in erogazione a decorrere da febbraio) devono essere in possesso, all'atto della presentazione della domanda, dell'attestazione ISEE 2018. Coloro che presentano la domanda di Rel nel mese di dicembre 2017 devono aggiornare la DSU per ISEE 2018 entro il termine del mese di marzo 2018, al fine di evitare la sospensione del beneficio. In caso di dichiarazione ISEE con omissioni o difformità, l'Istituto si avvarrà della facoltà di richiedere i documenti giustificativi delle predette omissioni o difformità, da presentare entro 30 giorni dalla richiesta, pena reiezione della domanda o decadenza dal beneficio. Coloro che sono percettori di SIA e non ne hanno goduto per l'intera durata (12 mesi), possono presentare domanda di Rel. Tale domanda vale come richiesta di trasformazione del SIA in Rel (è fatto salvo il beneficio economico maggiore). Per approfondimenti : www.lavoro.gov.it; www.inps.it